



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI
AL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI
PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE
ENTRATE E AL TRATTAMENTO
ACCESSORIO DEL PERSONALE**

In vigore dall'1.1.2019

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 18.5.2019

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli Uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

TITOLO I

INCENTIVI AL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

Art. 2 – Costituzione del Fondo

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'art. 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

- a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
- b) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'Ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
- c) il 5% delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'Ente impositore con riferimento ad atti di accertamento TARI notificati dal Gestore dei Rifiuti.

Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Art. 3 – Destinazione del Fondo

La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della Deliberazione di variazione dello stesso, su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario - Entrate Tributarie, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate.

Art. 4 – Trattamento accessorio

Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.

La quota da attribuire a ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio Finanziario - Entrate Tributarie dell'Ente vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

Le quote da attribuire a ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto qualitativo e quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della *performance* (Relazione sulla *performance*).

Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali, e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art. 5 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno 1.1.2019.

